

DETERMINA N. 11/19/DIS

**VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 43, COMMA 1, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 IN MERITO ALL'ACQUISIZIONE
DA PARTE DELLA SOCIETÀ DISCOVERY ITALIA S.R.L. DI
UN'AUTORIZZAZIONE PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI MEDIA IN
TECNICA DIGITALE TERRESTRE E DELLA CORRISPONDENTE
NUMERAZIONE LCN 59**

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”* e, in particolare, gli articoli 46 e 47;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”* (di seguito anche *Testo unico*);

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante *“Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 402/18/CONS;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante *“Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 368/14/CONS, del 17 luglio 2014, recante *“Regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà, delle società radiotelevisive e dei procedimenti di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 110/16/CONS, di seguito denominato *Regolamento*;

VISTA la delibera n. 9/19/CONS, del 10 gennaio 2019, allegato A, recante “*Procedimento per la valutazione delle dimensioni economiche del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC) per l’anno 2017*”;

VISTO l’articolo 7 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” ai sensi del quale “*Il Presidente e i Componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all’insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019*”, così come convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

VISTA la comunicazione dell’11 dicembre 2019 (prot. AGCOM n. 0533224) e l’integrazione del 18 dicembre 2019 (prot. AGCOM n. 0545316), della società Discovery Italia S.r.l. (di seguito anche “*Discovery*”) ai sensi dell’art. 4, comma 10, del *Regolamento*, relativa all’acquisizione da parte della stessa di un’autorizzazione alla fornitura in ambito nazionale di servizi di media audiovisivi e dati destinati alla diffusione in tecnica digitale terrestre (di seguito anche “*autorizzazione DTT*”) con il marchio “*Alpha*”, dalla società DeA 59 S.r.l. (di seguito anche “*DeA 59*”), unitamente alla corrispondente numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre (di seguito anche “*posizione LCN*”) 59;

RILEVATO che le suddette società operano nel Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC), e, in particolare, *Discovery* opera nella fornitura di servizi di media audiovisivi e come concessionaria di pubblicità; la controllata *All Music S.r.l.* opera nella fornitura di servizi di media audiovisivi; *DeA 59* opera nella fornitura di servizi di media audiovisivi;

RILEVATO e CONSIDERATO quanto segue:

1. l’Autorità, in occasione di operazioni di concentrazione o intese che intervengano tra soggetti operanti nel SIC, verifica il rispetto dei limiti enunciati dai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell’articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
2. la società acquirente Discovery Italia S.r.l., dalla documentazione in atti, risulta essere:
 - società a responsabilità limitata con unico socio, soggetta all’attività di direzione e coordinamento esercitata da DNI Europe Holdings Limited, con sede legale in via Uberto Visconti di Modrone, n. 11, 20122, Milano (c.f. 04501580965);

- iscritta al ROC con n. 21179, dal 11 giugno 2011, in qualità di fornitore di servizi di media audiovisivi e concessionaria pubblicitaria;
- controllata al 100% dalla società Discovery Communications Europe Ltd (c.f. GB115159924), il cui capitale sociale è a sua volta detenuto al 100% da DNI Europe Holdings Limited (UK registration n.: 07629045), il cui capitale sociale è a sua volta detenuto al 100% da DNI Group Holdings LLC (c.f. US 90-1021024), controllata, in ultima istanza, per il tramite di Discovery Holding Company (c.f. US 90-2471174), da Discovery Inc. (c.f. US 35-2333914), società quotata al NASDAQ;
- controllante al 100% la società All Music S.r.l. (c.f. 13110470153, iscritta al ROC con il n. 9595, dal 27 febbraio 2002);
- titolare di 8 autorizzazioni per la fornitura di servizi di media audiovisivi su frequenze digitali terrestri, con i marchi: “*Real Time*” LCN 31 (Prot. MISE n. DGSCER/DIV.III/44984 del 07/06/2010); “*Food Network*” LCN 33 (Prot. MISE n. DGSCER/DIV.III/028846 del 21/10/2008); “*Giallo*” LCN 38 (Prot. MISE n. DGSCER/DIV.III/54869 del 28/06/2011); “*K2*” LCN 41 (Prot. MISE n. DGSCER/DIV.III/028905 del 22/10/2008); “*Frisbee*” LCN 44 (Prot. MISE n. DGSCER/DIV.III/32537 del 20/05/2010); “*Dmax*” LCN 52 (Prot. MISE n. DGSCER/DIV.III/76380 del 22/09/2011); “*Motor Trend*” LCN 56 (Prot. MISE n. DGSCER/DIV.III/76378 del 22/09/2011); “*Entertainment Fact*” LCN 234 (Prot. MISE n. DGSCER/DIV.III/83796 del 07/11/2012); titolare, per il tramite della controllata All Music S.r.l., di un 1 autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi su frequenze digitali terrestri, con il marchio: “*Nove*” (Prot. MISE n. DGSCER/DIV.III/0067358 del 31/10/2017);
- avente il seguente assetto amministrativo: Presidente del Consiglio di Amministrazione: Araimo Alessandro (rappresentante legale dell'impresa, c.f. *omissis*); Consigliere: Weekes Roanne Lea (c.f. *omissis*);

3. la società cedente DeA 59 S.r.l., dalla documentazione in atti, risulta essere:

- società a responsabilità limitata con sede legale in via Giovanni Da Verrazzano 15, 28100 Novara (c.f. 02405400033);
- iscritta al ROC con il n. 234420, dal 18 febbraio 2016, in qualità di fornitore di servizi di media audiovisivi;
- controllata al 100% dalla società DeAgostini Editore S.p.A. (c.f. 01689650032), il cui capitale sociale è a sua volta detenuto al 100% da De Agostini S.p.A. (c.f. 07178180589), controllata, in ultima istanza, da B&D Holding S.p.A. (c.f. 02324900030);

- non controllante alcuna società;
- titolare di 1 autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi su frequenze digitali terrestri con marchio “Alpha” LCN 59 (Prot. MISE n. DGSCER/DIVIII/26323 del 14 aprile 2016);
- avente il seguente assetto amministrativo: Presidente del Consiglio Amministrazione: Gherardi Pierfrancesco (rappresentante legale dell'impresa, c.f. *omissis*);

4. come risulta dagli atti notificati, l'operazione è stata attuata mediante l'acquisizione da parte di *Discovery* dell'esclusiva titolarità dell' “autorizzazione DTT” con il marchio “Alpha” e dell'associata “posizione LCN” 59, dalla società De Agostini Editore S.p.A., con scrittura privata sottoscritta in data 9 dicembre 2019 (atto notarile n. repertorio 21070/11466);

5. con riferimento al rispetto dei limiti sul numero di autorizzazioni per programmi radiofonici o televisivi su frequenze terrestri in ambito nazionale cumulabili da uno stesso fornitore di contenuti, di cui all'articolo 43, commi 7 e 8, del *Testo unico*, si rileva che la società *Discovery*, ad esito dell'operazione, detiene complessivamente, anche per il tramite di società controllate e collegate, 10 autorizzazioni alla fornitura di servizi di media audiovisivi su piattaforma digitale terrestre in ambito nazionale. L'operazione in esame, pertanto, non determina da parte della società *Discovery*, anche per il tramite di società controllate e collegate, il superamento del 20% del totale dei programmi televisivi irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal medesimo piano;

6. in merito alle valutazioni sul rispetto dei limiti anticoncentrativi di cui all'articolo 43, commi 9 e 10, del *Testo unico*, si rileva che, per quanto concerne l'anno 2017, il gruppo *Discovery* ha conseguito ricavi pari allo *omissis* del SIC – così come quantificato dalla delibera n. 9/19/CONS del 10 gennaio 2019 (€ 17.478 milioni di euro per l'anno 2017). La società *DeA 59* nell'anno 2017 ha conseguito ricavi nell'ambito del SIC pari allo *omissis*. Pertanto, l'operazione in esame non risulta idonea determinare da parte della società *Discovery*, anche per il tramite di società controllate o collegate, il conseguimento di ricavi superiori al 20% dei ricavi complessivi del SIC;

7. con riferimento alla verifica di cui all'articolo 43, comma 11, si evidenzia che le società partecipanti all'operazione, anche tramite società controllate o collegate, non conseguono ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche, così come definito ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259;

8. con riguardo al divieto, di cui all'art. 43, comma 12, del *Testo unico*, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani da parte di soggetti esercenti

l'attività televisiva in ambito nazionale che conseguano ricavi superiori all'8% del SIC, si rileva che l'operazione medesima non comporta l'acquisizione di partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o la costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani;

VISTI gli atti del procedimento;

DETERMINA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16 del Regolamento adottato con delibera n. 368/14/CONS del 17 luglio 2014.

La presente determina è notificata al soggetto istante e pubblicata nel sito web dell'Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Roma, 20 dicembre 2019

IL DIRETTORE
Antonio Provenzano